

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5074 del 04/10/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RICCARDI AUGUSTA E RICCARDI PARIDE - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PIOZZANO (PC), CORSO D'ACQUA: TORRENTE LURETTA, USO: ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA, CODICE PROCEDIMENTO: PC22T0031 - SINADOC: 25483/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5298 del 03/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RICCARDI AUGUSTA E RICCARDI PARIDE – CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PIOZZANO (PC), CORSO D'ACQUA: TORRENTE LURETTA, USO: ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA, CODICE PROCEDIMENTO: PC22T0031 - SINADOC: 25483/2022.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto

che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

**DATO ATTO CHE:**

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**VISTA** l'istanza del 11/07/2022, assunta in pari data al protocollo ARPAE con il n. 113904, con la quale la signora Riccardi Augusta (C.F.: RCCGST60R68G696P) ed il signor Riccardi Paride (C.F.: RCC-PRD65B08D958Y), hanno chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'attraversamento di terreni demaniali ubicati in sponda sinistra del Torrente Lurretta, in Comune di Piozzano (PC), Località Milione, con condotta per l'allaccio all'acquedotto pubblico di circa 175 m di lunghezza, diametro di 40 mm, censiti al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 8, mappali 53, 54 e fronte mappale 52;

**PRESO ATTO:**

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 17/08/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 259, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
  - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza (nota pervenuta il 29/08/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 140367);

- Comune di Piozzano (PC) - nota pervenuta il 13/09/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 149419;

**ACCERTATO** che i richiedenti:

- hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone, dell'anno 2022;
- in data 29/09/2022, hanno versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

**RESO NOTO CHE:**

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC-Demanio idrico - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE dell'Emilia Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**RITENUTO, INFINE**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa;

**DETERMINA**

*per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:*

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla signora Riccardi Augusta (C.F.: RCCG-ST60R68G696P) ed al signor Riccardi Paride (C.F.: RCCPRD65B08D958Y) la concessione per l'attraversamento di un tratto di area demaniale di 175 m di lunghezza con condotta interrata di 40 mm di diametro, per allaccio all'acquedotto pubblico, ubicata in Comune di Piozzano (PC), in Località Milione, sponda sinistra del Torrente Luretta, censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 8, mappali 53 e 54 e fronte mappale 52, come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale – Codice Procedimento: PC22T0031;

- b) **di stabilire che** la concessione è valida per **anni 12 (dodici)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione da entrambi i Concessionario in data 29/09/2022;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

#### **DÀ ATTO CHE**

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2022 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- la presente concessione è rilasciata in solido ai signori Riccardi Augusta e Riccardi Paride, conseguentemente qualora una delle due parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione e, quindi, tenuta, a rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla normativa vigente e nonché dal presente atto
- il presente provvedimento:
  - con i relativi allegati dovrà essere esibito dai concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
  - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

#### **RENDE NOTO CHE**

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

**RENDE, INFINE, NOTO CHE**

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

**La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

**(originale firmato digitalmente)**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla sig.ra Riccardi Augusta (C.F.: RCCGST60R68G696P) e al sig. Riccardi Paride (C.F.: RCCPRD65B08D958Y), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14/04/2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC22T0031.

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto l'attraversamento di un tratto di area demaniale di 175 m di lunghezza con condotta interrata di 40 mm di diametro, per allaccio all'acquedotto pubblico, ubicata in Comune di Piozzano (PC), in Località Milione, sponda sinistra del Torrente Luretta, censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 8, mappali 53 e 54 e fronte mappale 52, come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

**Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

1. La concessione ha la durata di anni **12 (dodici)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora i Concessionari non siano più interessati o non intendano richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi.

**Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
  - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
  - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
  - il mancato pagamento di due annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall’Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L’Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall’Amministrazione medesima e/o dall’Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 4 - Canone , cauzione e spese**

1. Il canone dovuto per l’anno 2022 ammonta a € **174,54**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell’Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l’eventuale aggiornamento o rideterminazione dell’importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L’importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell’art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell’art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell’importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale dei Concessionari, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull’effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dei Concessionari medesimi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell’atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico dei Concessionari.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

1. Nel caso intervenga l’esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, i Concessionari dovranno inoltrare specifica preventiva istanza all’Amministrazione Concedente.
2. Qualora i Concessionari, o anche uno dei Concessionari, intendessero recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di

documentata istanza sottoscritta dai Concessionari e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. I Concessionari sono custodi dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai Concessionari e/o loro aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico dei Concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
  - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
  - la conservazione dei beni concessi,
  - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico dei Concessionari il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dai Concessionari per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo ai Concessionari di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.
7. Qualora uno dei Concessionari venga meno agli obblighi inerenti la concessione, gli altri titolari la

concessione stessa sono obbligati ad ottemperarvi, restando autorizzati ad esercitare i benefici della concessione medesima, con tutti i conseguenti oneri e obblighi.

#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Piacenza” assunto al prot. ARPAE n°140367 del 29/08/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

#### **Art. 8 - Sanzioni**

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, i titolari della presente concessione sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violino gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.



**I sottoscritti Riccardi Augusta (C.F.: RCCGST60R68G696P) e Riccardi Paride (C.F.: RCC-PRD65B08D958Y), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**In data 29/09/2022, firmato, per accettazione, dai Concessionari.**

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza  
Via XXI Aprile 48, 29121 Piacenza  
[aoppc@cert.arpa.emr](mailto:aoppc@cert.arpa.emr)

Comune di Piozzano  
PEC: [comune.piozzano@sintraet.legalmail.it](mailto:comune.piozzano@sintraet.legalmail.it)

e,p.c. Riccardi Augusta e Riccardi Paride  
PEC: [leandro.cimapoliti@odcecpc.legalmail.it](mailto:leandro.cimapoliti@odcecpc.legalmail.it)

**Oggetto:** Istanza di rilascio della concessione per attraversamento di area demaniale del torrente Luretta nel comune di Piozzano, località Milione a fronte del mappale censito al foglio 8 mappale 52 e dei mappali 53 e 54 – Uso: condotta di attraversamento. Richiedenti: Riccardi Augusta e Riccardi Paride SINADOC 25483/2022 – PC22T0031. **Parere idraulico di competenza.**

**Vista** la richiesta di ARPAE-SAC di Piacenza assunta al protocollo del Servizio scrivente al N. 40034.E del 01/08/2022 relativa all'oggetto;

**Esaminata** la documentazione tecnica allegata, comprensiva di relazione tecnica, stralcio di mappa catastale relativa all'area oggetto di richiesta di concessione, documentazione fotografica, estratto di mappa C.T.R. in scala 1:5000 e sezione tipo relativa alle caratteristiche della trincea che sarà realizzata per interrimento della condotta acquedottistica in corrispondenza del sedime demaniale del torrente Luretta;

**Considerato** il sopralluogo in data 23/08/2022, nell'ambito del quale è stata presa visione del tratto di torrente Luretta interessato dalla richiesta di concessione;

**Viste** le normative di settore, con particolare riguardo al R.D. 523/1904, alla Direttiva P.A.I. n° 4 relativa " *Criteria di valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B* " e alle N.A. allegata al P.T.C.P. di Piacenza;

**Preso atto che**, in base al tracciato acquedottistico interferente con il sedime demaniale, questo risulta prevalentemente svilupparsi in fascia fluviale A – alveo attivo – e che, sia la Direttiva P.A.I., sia le Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P. prevedono la compatibilità dell'intervento in quanto relativo a servizi essenziali;

**Dato atto**, come riportato nella relazione tecnica, che la località Milione risulta sprovvista allo stato attuale del collegamento alla rete acquedottistica pubblica, possibilità concessa da I.R.E.T.I. attraverso la posa di una condotta adduttrice il cui tracciato interferisce con il sedime demaniale – sponda sinistra – del torrente Luretta;

**Considerato che** l'attraversamento del sedime demaniale proposto che si svilupperà esclusivamente in sponda sinistra del torrente Luretta per una lunghezza di 175 m, sarà realizzato con scavo in trincea di

profondità 100 cm con interrimento di tubazione di protezione  $\phi$  100 mm ospitante la tubazione acquedottistica di  $\phi$  = 40 mm.

Per quanto sopra, si esprime

**nulla osta**

ai soli fini idraulici ai sensi del RD 523/1904, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di concessione di attraversamento di area demaniale identificata catastalmente al foglio 8 mappali 53 e 54 e fronte mappale 52 comune di Piozzano (PC), secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- comunicazione tempestiva, a questo Servizio, dell'inizio e della conclusione dei lavori, per consentire la necessaria sorveglianza da parte dei funzionari dello scrivente Servizio;
- il tracciato planimetrico della tubazione interferente con il sedime demaniale dovrà essere posizionato in corrispondenza del limite demaniale evitando la presenza di sottoservizi nelle immediate vicinanze della sezione di alveo attivo del torrente un rilievo su base catastale e areofotogrammetrica con indicata l'effettiva posizione planimetrica della condotta.
- durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere limitata la movimentazione di materiale terroso/litoido; il tracciato dovrà inoltre minimizzare lavorazioni relative al taglio di vegetazione spontanea.

---

La presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;
- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

Eventuali interventi da parte di Soggetti Autorizzati dal Servizio scrivente, nell'ambito di aspetti di competenza, sono da ritenersi prioritari all'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione delle eventuali opere realizzate.

La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

Distinti Saluti

Ing. Federica Pellegrini

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**